

Legno e Arredamento (Artigianato)

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, CNA Produzione, CNA Costruzioni, Casartigiani, Claa, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil	3.5.2022	1.1.2019	31.12.2022	31.12.2022	-
A far data dal 27 gennaio 2011 il C.C.N.L. Legno e Arredamento Artigianato dell'11.10.2007 e il C.C.N.L. Lapidari Artigianato del 30.10.2007 sono accorpate in un unico contratto nazionale denominato CCNL Area Legno Lapidari					

Settore Legno, Arredamento e Mobili – Imprese artigiane					
Cat.	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹	
		1.5.2022	1.9.2022		
AS	Quadri	1.992,73	2.033,54		
A	Impiegati direttivi	1.857,40	1.895,44		
B	Impiegati di concetto - Operai specializzati provetti	1.697,80	1.732,57		
CS	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.624,01	1.657,27		
C	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.549,48	1.581,22		
D	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.464,71	1.494,71		
E	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.387,09	1.415,50		
F	Lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nel settore (massimo 12 mesi di calendario poi saranno inquadrati nella cat. E)	1.303,28	1.329,97		

¹ Conglobata nei minimi retributivi

Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidari – Imprese artigiane					
Liv.	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹	
		1.5.2022	1.9.2022		
1	Quadri, alter ego dell'imprenditore	2.089,63	2.135,77		
2	Impiegati amministrativi e tecnici	1.959,16	2.002,42		
3	Impiegati di concetto, operai specializzati	1.706,08	1.743,75		
4	Impiegati d'ordine e operai specializzati	1.599,94	1.635,27		
5	Impiegati d'ordine e operai qualificati	1.539,71	1.573,71		
6	Impiegati d'ordine e operai qualificati	1.468,87	1.501,31		
7	Operai comuni e lavoratori di prima assunzione	1.365,59	1.395,75		

¹ Conglobata nei minimi retributivi

Settore Legno, Arredamento e Mobili – Piccole e Medie imprese					
Cat.	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹	
		1.5.2022	1.9.2022		
AS	Quadri	2.013,13	2.048,50		
A	Impiegati direttivi	1.876,43	1.909,40		
B	Impiegati di concetto - Operai specializzati provetti	1.715,20	1.745,34		
CS	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.640,65	1.669,48		
C	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.565,35	1.592,85		
D	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.479,71	1.505,71		
E	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.401,29	1.425,91		
F	Lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nel settore (massimo 12 mesi di calendario poi saranno inquadrati nella cat. E)	1.316,63	1.339,76		

¹ Conglobata nei minimi retributivi

Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidari – Piccole e Medie imprese					
Liv.	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹	
		1.5.2022	1.9.2022		
1	Quadri, alter ego dell'imprenditore	2.109,99	2.150,70		
2	Impiegati amministrativi e tecnici	1.978,24	2.016,41		
3	Impiegati di concetto, operai specializzati	1.722,70	1.755,94		
4	Impiegati d'ordine e operai specializzati	1.615,53	1.646,70		
5	Impiegati d'ordine e operai qualificati	1.554,71	1.584,71		
6	Impiegati d'ordine e operai qualificati	1.483,18	1.511,80		
7	Operai comuni e lavoratori di prima assunzione	1.378,90	1.405,51		

¹ Conglobata nei minimi retributivi

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI					
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa	
2	non prevista			6% del minimo + contingenza	
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale		
13	26	174	40 ore distribuite su 5 giorni ¹		

¹Ove l'impresa ripartisca su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto e le ore normali contrattuali nella giornata di sabato potranno essere massimo 4 (settore Legno, Arredamento e Mobili).

²Conglobato nei minimi retributivi

N.B. La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, c. 3 del DLgs 66/2003

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI	
Una tantum	ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza alla data del 3.5.2022, un importo forfetario una tantum pari ad € 150,00, erogato in due soluzioni di pari importo, la prima con la retribuzione di luglio 2022 e la seconda con la retribuzione di ottobre 2022. L'importo una tantum per gli apprendisti in forza al 3.5.2022 è quantificato nella misura del 70% dell'importo di cui sopra con le medesime decorrenze. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022
Premi aziendali e di risultato	non regolamentati
Indennità trasferta	a. trasferte che si esauriscono nell'arco della giornata: A) rimborso delle spese di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro; B) rimborso delle spese di vitto (o indennità sostitutiva); C) indennità pari al 100% della retribuzione per le ore di viaggio per recarsi nel luogo di lavoro e per fare rientro all'abitazione; D) indennità del 15% per le ore di lavoro effettivamente prestate. b. trasferte che non si esauriscono nell'arco della giornata: A) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione; B) indennità pari al 20% della retribuzione. Nel caso in cui la missione richieda la presenza del lavoratore (con pernottamento) fuori dalla sede per periodi superiori al mese, l'indennità verrà ridotta al 15%. Per trasferte superiori a 3 mesi, al lavoratore spetta un permesso retribuito di 3 giorni. <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Le ore di viaggio effettuate per motivi di lavoro, al di fuori del normale orario di stabilimento, vengono retribuite nella misura del 100% della paga globale di fatto. Inoltre, se la missione supera le 24 ore, al lavoratore sarà corrisposta un'indennità pari al 20% della retribuzione per tutto il periodo della durata della trasferta
Gratifica natalizia	1 mensilità, da corrispondere alla vigilia di Natale
Tredicesima	vedere gratifica natalizia
Quattordicesima	non prevista
Altre mensilità aggiuntive	non previste
Scatti anzianità	5 biennali: € 15,494, cat. AS; € 13,944, cat. A; € 11,879, cat. B; € 11,181, cat. CS; € 10,329, cat. C; € 9,296, cat. D; € 8,522, cat. E. Per quanto riguarda la cat. F non sono previsti scatti in quanto la stessa è di passaggio. <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - 5 biennali: € 12,39, liv. 1; € 11,36, liv. 2; € 9,30, liv. 3; € 8,26, liv. 4; € 7,75, liv. 5; € 7,23, liv. 6; € 6,20, liv. 7
Anzianità convenzionale	non prevista
Straordinari (limiti e maggiorazioni)	ammessi nel limite di 250 ore annuali. <i>Maggiorazioni:</i> - 25%, per ogni ora di lavoro prestata oltre l'orario settimanale e sino a 44 ore settimanali; lavoro notturno a turni; - 28%, lavoro straordinario; - 35%, lavoro notturno; - 40%, lavoro festivo; - 50%, straordinario notturno e straordinario festivo; - 60%, straordinario festivo notturno. <i>Banca ore</i> - È istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è composta da: a. i premessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione; b. le ore maturate di ex festività non fruiti in corso s'anno; c. eventuali ore di straordinario (riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste al momento della loro realizzazione. Nella contrattazione collettiva regionale le parti ne articoleranno le modalità operative. <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei - Maggiorazioni:</i> a. 12%, lavoro festivo con riposo compensativo; b. 18%, lavoro notturno in turni avvicendati; c. 28%, lavoro straordinario; straordinario prime 2 ore del sesto giorno; d. 50%, lavoro notturno non in turni avvicendati; lavoro festivo; straordinario festivo e notturno; straordinario ore successive alle prime 2 ore del sesto giorno. <i>Banca ore individuale</i> - il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della relativa maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore o della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore straordinarie e supplementari ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data (calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione). Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	prevista a livello regionale
Indennità	lavori nocivi e pericolosi: 10% per lavori su scale aeree o ponti mobili superiori a 4,5 metri da terra e lavori verniciatura con nitrocellulosa ed in locali superiori a 40 gradi (mesi estivi superiori a 50 gradi). <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - per lavori disagiati potranno essere corrisposti compensi la cui misura verrà determinata dagli accordi a livello regionale
Mansioni discontinue	l'orario contrattuale è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, per i quali l'orario è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali. Le ore effettuate oltre tale orario saranno retribuite con una maggiorazione del 28%. <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - non previste
Cottimo, magg. garantita	le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire un utile non inferiore al 5% del minimo di paga base tabellare. Nel caso in cui un operaio non riesca a conseguire il suddetto utile la retribuzione gli verrà integrata fino a raggiungere detto minimo. <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - non previsto
Erogazione TFR	nessuna particolarità
Vitto e alloggio	non regolamentati

ORARIO	Ferie	4 settimane, pari a 160 ore retribuite											
	Permessi retribuiti	a. per cariche sindacali: 4 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue; b. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti per tutti i giorni d'esame. Diritto allo studio: 150 ore pro capite per triennio, usufruibili anche in un solo anno. Per gli studenti che frequentino corsi per la scuola dell'obbligo le ore sono pari a 200. Potranno usufruire contemporaneamente di tali permessi 1 lavoratore per aziende fino a 10 dipendenti; 2 lavoratori per aziende da 11 a 25 dipendenti; 3 lavoratori per aziende oltre 25 dipendenti; c. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; d. 3 giorni lavorativi per lutto familiare											
	Riduzione orario	16 ore annue di permessi retribuiti. Se non usufruiti entro l'anno, verranno retribuiti il 31.1 dell'anno successivo											
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11, trattamento domenicale. Per le festività cadenti di domenica o altre festività è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione											
	Festività sopresse	32 ore di permessi retribuiti per le ex festività. I permessi maturati nell'anno solare (1.1-31.12) potranno essere utilizzati entro il 31.12 dell'anno successivo; nel caso in cui non vengano fruiti decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza											
	Flessibilità orario contrattuale	l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali, fino a un massimo di 104 ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro, corrisponderà, di norma entro un periodo di 12 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi, per un massimo di 104 ore all'anno; per le ore di flessibilità eccedenti le 80 e fino al massimo delle 96 ore, verrà riconosciuta una maggiorazione del 15%; per le ore di flessibilità eccedenti le 96 e fino ad un massimo di 104, verrà riconosciuta una maggiorazione del 18% <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 88 ore annue. A fronte di tale superamento corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dell'orario											
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	nessuna particolarità											
Passaggio qualifica superiore	nel caso di passaggio da operaio a impiegato nella stessa azienda, l'anzianità maturata come operaio, agli effetti del preavviso, sarà computata nella misura del 50%												
ASSENZE	Malattia	a. conservazione del posto per 12 mesi e nel caso di più malattie nell'arco di 18 mesi consecutivi; b. trattamento economico operai: 100% della retribuzione per i primi 3 giorni, per malattie superiori a 7 giorni; 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno; un'indennità sostitutiva del 34% della retribuzione netta per 90 giorni nel caso di malattie superiori a 180 giorni; c. trattamento economico impiegati: primi 6 mesi intera retribuzione. Per malattie superiori a 180 giorni, 34% della retribuzione netta per un massimo di 90 giorni. <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - a. conservazione del posto, 12 mesi; nel caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi consecutivi. I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. b. trattamento economico: A) <i>operai</i> - integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno (dal 1° giorno per eventi morbosi superiori a 6 giorni); indennità sostitutiva del 45% della retribuzione netta nei casi di malattia superiore a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni; B) <i>impiegati</i> - retribuzione al 100% per i primi 6 mesi; indennità pari al 45% della retribuzione netta per malattie superiori a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni <i>Disciplina comune - comporto in presenza di gravi patologie oncologiche</i> - I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapie salvavita hanno diritto ad un periodo di comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. Per questi lavoratori, l'indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni è elevata al 50%											
	Infortunio	conservazione del posto per tutto il periodo; indennità giornaliera inabilità ed integrazione 100% da parte datore di lavoro											
	Maternità	integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria											
	Congedo matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto erogato dall'INPS. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni											
	Permessi	vedere permessi retribuiti											
	Sospensione/riduzione lavoro o CIG	nessuna particolarità											
	Aspettative	a. il dipendente con almeno 5 anni di anzianità nel medesimo settore e almeno 2 anni di servizio presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa (per le imprese fino a 3 dipendenti, 1 lavoratore; per le imprese con più di 3 dipendenti, è consentito il congedo di 1 lavoratore ogni 3 o frazioni). Sono inoltre riconosciute a ciascun lavoratore 8 ore di formazione da esercitare entro il 31.12.2022, per percorsi di alfabetizzazione digitale da effettuare durante l'orario di lavoro; b. ai lavoratori dipendenti in stato di tossicodipendenza, per partecipare a progetti riabilitativi; c. ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere ai programmi terapeutici e socioriabilitativi; d. congedo retribuito non superiore a 3 mesi, fruibile anche a giorni o a ore, e utilizzabile nell'arco temporale di 3 anni, alle donne vittime di violenza di genere											
GESTIONE	Prova	a. impiegati: A) 6 mesi, cat. A; 3 mesi, cat. B, C e D. Tali periodi sono ridotti rispettivamente a 3 e 2 mesi: 1. per gli amministrativi che, con mansioni analoghe, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; 2. per i tecnici che, con mansioni analoghe, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. B) 3 mesi, cat. CS (2 mesi per gli impiegati con esperienza almeno biennale per la mansione assegnata); b. operai: 1) 6 settimane, cat. C e B; 2) 6 settimane, cat. CS; 3) 5 settimane, cat. D; 4) 4 settimane, cat. E e F <i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i> - a. 6 mesi, impiegati liv. 1 e 2; b. 3 mesi, impiegati dal liv. 3 al liv. 6; c. 6 settimane, operai liv. 3 e 4; d. 5 settimane, operai liv. 5; e. 4 settimane, operai liv. 6 e 7. La malattia e l'infortunio intervenuti durante il periodo di prova interrompono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso (nel limite massimo della conservazione del posto)											
	Preavviso	a. operai: 6 giorni con decorrenza da qualunque giorno della settimana; b. impiegati:											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>Cat. A e B</th> <th>Cat. CS, C, D ed E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>1 mese ½</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese ½</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>2 mesi ½</td> <td>2 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Anzianità	Cat. A e B	Cat. CS, C, D ed E	fino a 5 anni	1 mese ½	1 mese	da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese ½	oltre 10 anni	2 mesi ½
Anzianità	Cat. A e B	Cat. CS, C, D ed E											
fino a 5 anni	1 mese ½	1 mese											
da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese ½											
oltre 10 anni	2 mesi ½	2 mesi											

	<p>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese</p> <p><i>Settore Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Operai</th> <th>Impiegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10 giorni lavorativi</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10 giorni lavorativi</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10 giorni lavorativi</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5 giorni lavorativi</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5 giorni lavorativi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Operai	Impiegati	1	-	2 mesi	2	-	2 mesi	3	10 giorni lavorativi	2 mesi	4	10 giorni lavorativi	2 mesi	5	10 giorni lavorativi	1 mese	6	5 giorni lavorativi	1 mese	7	5 giorni lavorativi																																																																																																																																																													
Livelli	Operai	Impiegati																																																																																																																																																																																			
1	-	2 mesi																																																																																																																																																																																			
2	-	2 mesi																																																																																																																																																																																			
3	10 giorni lavorativi	2 mesi																																																																																																																																																																																			
4	10 giorni lavorativi	2 mesi																																																																																																																																																																																			
5	10 giorni lavorativi	1 mese																																																																																																																																																																																			
6	5 giorni lavorativi	1 mese																																																																																																																																																																																			
7	5 giorni lavorativi																																																																																																																																																																																				
Tirocinio	<p>per gli impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese</p> <p>i lavoratori che effettuano il tirocinio saranno inquadrati nella categoria D (liv. 5 – settore Lapidei). Gli stessi percepiranno per un periodo di 6 mesi una retribuzione ridotta del 10%</p>																																																																																																																																																																																				
Apprendistato	<p>Apprendistato professionalizzante (D.lgs. 81/2015) - a. Limiti di età: può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età; b. Sfera di applicazione: può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori, con l'esclusione di quelli della categoria F del settore legno e di quelli previsti nel livello 7 del settore lapideo; c. Prova: non superiore ai 2 mesi per il settore legno e per gli operai del settore lapideo; per gli impiegati del settore lapideo si fa riferimento a quanto previsto per gli altri lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli dell'apprendistato. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese; d. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi; e. Durata, minima pari a 6 mesi e massima come segue:</p> <p><i>Settore Legno, Arredamento, Mobili</i></p> <p>1° gruppo (Cat. AS, A e B): 5 anni; 2° gruppo (Cat. CS, C e D): 5 anni; 3° gruppo (Cat. E): 2 anni e 6 mesi.</p> <p>Per gli impiegati amministrativi la durata del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni.</p> <p><i>Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei</i></p> <p>1° gruppo (livelli 1°, 2° e 3°): 5 anni; 2° gruppo (livelli 4° e 5°): 5 anni; 3° gruppo (livello 6°): 2 anni e 6 mesi.</p> <p>Per gli impiegati amministrativi la durata dell'apprendistato è fissata in 3 anni. Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale attinenti alle mansioni per le quali viene assunto, la durata viene ridotta di 6 mesi; per le piccole e medie imprese la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, compresi quelli retributivi; f. Sospensione: in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ovvero nei casi di crisi aziendale od occupazionali, la durata dell'apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello della sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario; g. Retribuzione: determinata applicando le seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale l'apprendista sarà inquadrato al termine dell'apprendistato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">Settore Legno, Arredamento, Mobili - Operai</th> </tr> <tr> <th>Gruppi</th> <th>I sem.</th> <th>II sem.</th> <th>III sem.</th> <th>IV sem.</th> <th>V sem.</th> <th>VI sem.</th> <th>VII sem.</th> <th>VIII sem.</th> <th>IX sem.</th> <th>X sem.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>73%</td> <td>73%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Settore Legno, Arredamento, Mobili - Impiegati</th> </tr> <tr> <th>Gruppi</th> <th>I sem.</th> <th>II sem.</th> <th>III sem.</th> <th>IV sem.</th> <th>V sem.</th> <th>VI sem.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>73%</td> <td>73%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei - Operai</th> </tr> <tr> <th>Gruppi</th> <th>I sem.</th> <th>II sem.</th> <th>III sem.</th> <th>IV sem.</th> <th>V sem.</th> <th>VI sem.</th> <th>VII sem.</th> <th>VIII sem.</th> <th>IX sem.</th> <th>X sem.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>73%</td> <td>73%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei - Impiegati</th> </tr> <tr> <th>Gruppi</th> <th>I sem.</th> <th>II sem.</th> <th>III sem.</th> <th>IV sem.</th> <th>V sem.</th> <th>VI sem.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>73%</td> <td>73%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> <p>h. Formazione: 80 ore medie annue, compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere può essere integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica; i. Malattia e infortunio, Settore Legno, Arredamento, Mobili: a) Conservazione del posto: in caso di malattia per un periodo massimo di 9 mesi consecutivi, oppure nel caso di ricaduta per un periodo di 9 mesi nell'arco dei 12 mesi consecutivi; in caso di infortunio verrà conservato il posto fino a guarigione clinica; b) Trattamento economico: lo stesso previsto dal CCNL per gli altri lavoratori non apprendisti, fino al 180° giorno di evento morboso. l. Malattia e infortunio, Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei: a) Conservazione del posto: in caso di malattia per un periodo massimo di 9 mesi consecutivi, oppure nel caso di ricaduta per un periodo di 9 mesi nell'arco dei 18 mesi consecutivi; in caso di infortunio verrà conservato il posto fino a guarigione clinica; b) Trattamento economico: lo stesso previsto dal CCNL per gli altri lavoratori non apprendisti, fino al 180° giorno di evento morboso. m. Recesso: al termine dell'apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del C.C., con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo; n. Ferie: all'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello</p>	Settore Legno, Arredamento, Mobili - Operai											Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.	1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	90%	90%	95%	95%	3°	70%	75%	80%	90%	95%						Settore Legno, Arredamento, Mobili - Impiegati							Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%	2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	3°	70%	75%	80%	90%	95%	95%	Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei - Operai											Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.	1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	90%	90%	95%	95%	3°	70%	75%	80%	90%	95%						Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei - Impiegati							Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%	2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	3°	70%	75%	80%	90%	95%	95%
Settore Legno, Arredamento, Mobili - Operai																																																																																																																																																																																					
Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.																																																																																																																																																																											
1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%	85%	85%	90%	90%																																																																																																																																																																											
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	90%	90%	95%	95%																																																																																																																																																																											
3°	70%	75%	80%	90%	95%																																																																																																																																																																																
Settore Legno, Arredamento, Mobili - Impiegati																																																																																																																																																																																					
Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.																																																																																																																																																																															
1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%																																																																																																																																																																															
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%																																																																																																																																																																															
3°	70%	75%	80%	90%	95%	95%																																																																																																																																																																															
Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei - Operai																																																																																																																																																																																					
Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.																																																																																																																																																																											
1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%	85%	85%	90%	90%																																																																																																																																																																											
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	90%	90%	95%	95%																																																																																																																																																																											
3°	70%	75%	80%	90%	95%																																																																																																																																																																																
Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei - Impiegati																																																																																																																																																																																					
Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.																																																																																																																																																																															
1°	70%	70%	73%	73%	80%	80%																																																																																																																																																																															
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%																																																																																																																																																																															
3°	70%	75%	80%	90%	95%	95%																																																																																																																																																																															

previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal vigente CCNL; **o.** Gratifica natalizia: l'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'apprendista, in occasione del Natale, una gratifica secondo quando stabiliti per gli altri lavoratori dal CCNL vigente; **p.** Apprendistato a tempo parziale: è possibile stipulare l'apprendistato anche a tempo parziale; le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto; **q.** Apprendistato in cicli stagionali: il contratto può essere sottoscritto in più stagioni, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 5 anni dalla data di prima assunzione attraverso rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 14 settimane e non superiore a 6 mesi di attività per ogni 12 mesi. In via eccezionale l'apprendistato può essere stipulato in cicli stagionali, pertanto le parti ne demandano la regolamentazione a livello regionale

N.B.: tale disciplina si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 13.3.2018. Ai contratti stipulati prima di tale data continua ad applicarsi la vigente disciplina fino alla naturale scadenza. Tali contratti sono conformi a quanto previsto in materia di apprendistato dal D.lgs. 81/2015 e s.m.i. sin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo e pertanto le Parti ne confermano la regolamentazione

Retribuzioni: *Settore Legno*

Periodo	Minimi	
	1.5.2022	1.9.2022
1° Gruppo		
Categoria AS		
1° semestre	1.394,91	1.423,48
2° semestre	1.394,91	1.423,48
3° semestre	1.454,69	1.484,48
4° semestre	1.454,69	1.484,48
5° semestre	1.594,18	1.626,83
6° semestre	1.594,18	1.626,83
7° semestre	1.693,82	1.728,51
8° semestre	1.693,82	1.728,51
9° semestre	1.793,46	1.830,19
10° semestre	1.793,46	1.830,19
Categoria A		
1° semestre	1.300,18	1.326,81
2° semestre	1.300,18	1.326,81
3° semestre	1.355,90	1.383,67
4° semestre	1.355,90	1.383,67
5° semestre	1.485,92	1.516,35
6° semestre	1.485,92	1.516,35
7° semestre	1.578,79	1.611,12
8° semestre	1.578,79	1.611,12
9° semestre	1.671,66	1.705,90
10° semestre	1.671,66	1.705,90
Categoria B		
1° semestre	1.188,46	1.212,80
2° semestre	1.188,46	1.212,80
3° semestre	1.239,39	1.264,78
4° semestre	1.239,39	1.264,78
5° semestre	1.358,24	1.386,06
6° semestre	1.358,24	1.386,06
7° semestre	1.443,13	1.472,68
8° semestre	1.443,13	1.472,68
9° semestre	1.528,02	1.559,31
10° semestre	1.528,02	1.559,31
2° Gruppo		
Categoria CS		
1° semestre	1.136,81	1.160,09
2° semestre	1.136,81	1.160,09
3° semestre	1.218,01	1.242,95
4° semestre	1.218,01	1.242,95
5° semestre	1.429,13	1.458,40
6° semestre	1.429,13	1.458,40
7° semestre	1.461,61	1.491,54
8° semestre	1.461,61	1.491,54
9° semestre	1.542,81	1.574,41
10° semestre	1.542,81	1.574,41
Categoria C		
1° semestre	1.084,64	1.106,85
2° semestre	1.084,64	1.106,85
3° semestre	1.162,11	1.185,92
4° semestre	1.162,11	1.185,92
5° semestre	1.363,54	1.391,47
6° semestre	1.363,54	1.391,47
7° semestre	1.394,53	1.423,10
8° semestre	1.394,53	1.423,10
9° semestre	1.472,01	1.502,16
10° semestre	1.472,01	1.502,16
Categoria D		
1° semestre	1.025,30	1.046,30
2° semestre	1.025,30	1.046,30
3° semestre	1.098,53	1.121,03
4° semestre	1.098,53	1.121,03
5° semestre	1.288,94	1.315,34
6° semestre	1.288,94	1.315,34
7° semestre	1.318,24	1.345,24
8° semestre	1.318,24	1.345,24
9° semestre	1.391,47	1.419,97
10° semestre	1.391,47	1.419,97

Periodo	Minimi	
	1.5.2022	1.9.2022
3° gruppo		
Categoria E		
1° semestre	970,96	990,85
2° semestre	1.040,32	1.061,63
3° semestre	1.109,67	1.132,40
4° semestre	1.248,38	1.273,95
5° semestre	1.317,74	1.344,73

Settore Lapidei:

Periodo	Minimi	
	1.5.2022	1.9.2022
1° Gruppo		
Livello 1		
1° semestre	1.462,74	1.495,04
2° semestre	1.462,74	1.495,04
3° semestre	1.525,43	1.559,11
4° semestre	1.525,43	1.559,11
5° semestre	1.671,70	1.708,62
6° semestre	1.671,70	1.708,62
7° semestre	1.776,19	1.815,40
8° semestre	1.776,19	1.815,40
9° semestre	1.880,67	1.922,19
10° semestre	1.880,67	1.922,19
Livello 2		
1° semestre	1.371,41	1.401,69
2° semestre	1.371,41	1.401,69
3° semestre	1.430,19	1.461,77
4° semestre	1.430,19	1.461,77
5° semestre	1.567,33	1.601,94
6° semestre	1.567,33	1.601,94
7° semestre	1.665,29	1.702,06
8° semestre	1.665,29	1.702,06
9° semestre	1.763,24	1.802,18
10° semestre	1.763,24	1.802,18
Livello 3		
1° semestre	1.194,26	1.220,63
2° semestre	1.194,26	1.220,63
3° semestre	1.245,44	1.272,94
4° semestre	1.245,44	1.272,94
5° semestre	1.364,86	1.395,00
6° semestre	1.364,86	1.395,00
7° semestre	1.450,17	1.482,19
8° semestre	1.450,17	1.482,19
9° semestre	1.535,47	1.569,38
10° semestre	1.535,47	1.569,38
2° Gruppo		
Livello 4		
1° semestre	1.119,96	1.144,69
2° semestre	1.119,96	1.144,69
3° semestre	1.199,96	1.226,45
4° semestre	1.199,96	1.226,45
5° semestre	1.407,95	1.439,04
6° semestre	1.407,95	1.439,04
7° semestre	1.439,95	1.471,74
8° semestre	1.439,95	1.471,74
9° semestre	1.519,94	1.553,51
10° semestre	1.519,94	1.553,51
Livello 5		
1° semestre	1.077,80	1.101,60
2° semestre	1.077,80	1.101,60
3° semestre	1.154,78	1.180,28
4° semestre	1.154,78	1.180,28
5° semestre	1.354,94	1.384,86
6° semestre	1.354,94	1.384,86
7° semestre	1.385,74	1.416,34
8° semestre	1.385,74	1.416,34
9° semestre	1.462,72	1.495,02
10° semestre	1.462,72	1.495,02
3° Gruppo		
Livello 6		
1° semestre	1.028,21	1.050,92
2° semestre	1.101,65	1.125,98
3° semestre	1.175,10	1.201,05
4° semestre	1.321,98	1.351,18
5° semestre	1.395,43	1.426,24

Contratto intermittente

non regolamentato

Contratto a tempo indeterminato di reinserimento

al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le Parti concordano una specifica regolamentazione del contratto a tempo indeterminato, applicabile alle seguenti categorie di lavoratori: **a.** Soggetti che abbiano più di 29 anni di età; **b.** Lavoratori sospesi, disoccupati o inoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione; **c.** I lavoratori di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.10.2017. Tale

	<p>contratto può essere stipulato alle seguenti condizioni: a. Forma scritta; b. Periodo di prova non superiore a 6 mesi. Durante i primi 24 mesi l'inquadramento retributivo sarà così determinato: a. Prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto; b. Seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali quali mensa e trasporti ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal vigente CCNL (lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.). Al fine di favorire l'inserimento del lavoratore nel contesto aziendale, il datore di lavoro è tenuto ad impartire apposita formazione per un periodo non inferiore a 24 ore, comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico prevista dalla legge. Ciascuna azienda potrà assumere con il presente contratto rispettando i seguenti limiti: a. 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti; b. 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti; c. 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti. È previsto per il lavoratore assunto con tale contratto un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a 70 giorni, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia; il trattamento economico è uguale a quello spettante ai dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati). Il contratto di reinserimento non può essere sottoscritto da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi. Tale tipologia contrattuale non si applica per i lavoratori inquadrati nella categoria F del Settore Legno, Arredamento e Mobili e del livello 7 del Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali lapidei</p>
<p>Contratto tempo determinato</p>	<p>è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di 36 mesi, concluso tra il datore di lavoro ed il lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima di 90 giorni di calendario. Qualora l'assenza dei lavoratori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. 151/2001, il contratto a tempo determinato, oltre all'affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento. Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine; nelle imprese da 6 a 18 dipendenti, comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza e nelle imprese da 19 dipendenti in poi, l'assunzione dei lavoratori con rapporto di lavoro a termine è consentita nella misura del 35% del personale in forza. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Tale periodo può essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale. Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DPL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante sindacale. Ai sensi dell'art. 21, c. 2, seconda parte, del D.lgs. 81/2015, ai contratti stipulati ai sensi della presente disciplina, non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro. Ai sensi dell'art. 21, c. 2, seconda parte, del D.lgs. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Oltre alle attività stagionali definite dal DPR 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, sono attività stagionali le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad un'intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche, all'approvvigionamento di materie prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato e consolidate ricorrenze e festività. A riguardo, di seguito si indicano le causali, rispondenti ai criteri sopra concordati: a. Fabbricazioni e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermatura solare; b. Lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura; c. Fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante; d. Fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/giardino. Nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di 5 mesi per ogni singola azienda, comprese eventuali proroghe e rinnovi. In applicazione dell'art. 41 bis del D.L. 73/2021 convertito in Legge 26/2021, le parti concordano ulteriori specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine, fatte salve le attività stagionali: a. Punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni; b. Incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; c. Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; d. Esigenze di professionalità e specializzazione diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari. Il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano le specifiche esigenze sopra previste, fino al 30.9.2022</p>
<p>Part time</p>	<p>a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. nel contratto a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%; c. consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la maggiorazione del 10%; d. consentita, nei part time verticali, la prestazione di lavoro straordinario</p>
<p>Lavoro domicilio</p>	<p><i>Settore Legno, Arredamento e Mobili</i> - maggiorazioni: a. 22%, indennità sostitutiva per gratifica natalizia, ferie e festività nazionali ed infrasettimanali; b. 7,4%, indennità sostitutiva TFR; c. 2%, rimborso spese macchine locali, energia ed accessori</p>
<p>Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)</p>	<p>non regolamentato</p>
<p>Lavoro stagionale</p>	<p>non previsto</p>
<p>Telelavoro</p>	<p>vedere accordo 9.6.2004</p>
<p>Lavoro ripartito (job sharing)</p>	<p>non previsto</p>
<p>Viaggiatori e piazzisti</p>	<p>non previsti</p>
<p>Collocamento</p>	<p><i>Settore Legno, Arredamento e Mobili</i> - non sono computabili ai fini della determinazione della riserva le assunzioni delle qualifiche ricomprese nei livelli AS, B, C nonché D, a condizione che questi abbiano già prestato servizio presso imprese del settore, oppure che siano in possesso di titolo di studio professionale attinente alle mansioni da svolgere. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza</p>

PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	Artifond: la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari, contingenza ed EDR è così determinata: a. 1% a carico del lavoratore; b. 1% a carico dell'impresa; c. 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione come sopra definita
	Assistenza integrativa	Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI. al quale possono essere iscritti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a termine se il rapporto ha una durata pari almeno a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con decorrenza dal 1°2.2013 è attivato un contributo di € 10,42 per 12 mensilità. La mancata iscrizione determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfetario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità
	Ente Bilaterale	con decorrenza dall'1° maggio 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato). Queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni: a. maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese; b. maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro; c. sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza. A partire dal 1° maggio 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. A partire dal 1° maggio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
Quadri	nessuna particolarità	